

**MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI**
net

ragionieri commercialisti
economisti d'impresa

valdagno (vi) – via l. festari, 15
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

info@martinidrapellinet.it
www.martinidrapellinet.it



Circolare n.7/2019 dell'11 marzo 2019.-

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Tassa vidimazione libri sociali entro il 18 Marzo 2019

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo **18 marzo 2019** (poiché l'originaria scadenza del 16 marzo cade di sabato) è necessario provvedere al **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della **bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio**:

- i) **libro delle obbligazioni**;
- ii) libro delle **adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**;
- iii) libro delle adunanze e delle deliberazioni del **consiglio di amministrazione** o ogni altro **libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali**.

L'adempimento in commento **riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile**. La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ovvero in misura fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è **pari a: i) Euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2019 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90; ii) Euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2019 supera € 516.456,90.**

Premessa

Il pagamento della **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che:

- interessa esclusivamente le **società di capitali**;
- **deve essere effettuato entro il prossimo lunedì 18 marzo 2019** (poiché l'originale scadenza del 16 marzo 2019 cade di sabato)

I libri sociali - per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio - sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. e più precisamente:

LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA

Libro dei soci

Libro delle obbligazioni

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

Libri previsti per i nuovi organi societari;

Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Osserva

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) e **quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.): l'unica formalità richiesta per l'utilizzo degli stessi concerne la **numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

Tassa annuale di concessione governativa



Entro il 18.03.2019

Soggetti interessati ed esonerati

I **soggetti interessati** all' adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

Osserva

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze, la soggettività passiva si estende anche a **enti commerciali** di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Sono, invece, **esonerati**, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Tabella di sintesi : ambito soggettivo di applicazione della Tassa

Soggetti tenuti al versamento	Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere: <ul style="list-style-type: none">→ le società per azioni;→ le società a responsabilità limitata (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);→ le società in accomandita per azioni;→ le società consortili a responsabilità limitata;→ i consorzi tra enti territoriali;→ le aziende speciali.→ le società in liquidazione ordinaria;→ le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
Soggetti esonerati	Non sono tenute , come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: <ul style="list-style-type: none">→ le imprese individuali;→ i consorzi tra imprese;→ le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);→ le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione


di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).

- gli **enti non economici**;
- le **aziende ospedaliere**;
- le **aziende socio sanitarie**;
- le **associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato** (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

Importo da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. **E' deducibile ai fini Ires e Irap.**

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2019** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per l'importo da versare entro il 18 marzo 2019 valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2019)	Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2019**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2019 (ossia prima del 18.03.2019), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2019**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2020.

La Alfa S.r.l. presenta alla data dell'1.01.2019, un **capitale sociale pari ad Euro 300.000**. Il 20.02.2019 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a Euro 700.000**. Conseguentemente, entro il prossimo 18.03.2019, la società sarà tenuta al versamento della **tassa dovuta per il 2019 nella misura di Euro 309,87**, mentre **nel 2020 dovrà versare la tassa in misura maggiore (Euro 516,46)**.

Resta naturalmente inteso che **la società che trasferisce la propria sede sociale** in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate (dopo aver già provveduto il versamento della tassa annuale), **non sarà più tenuta al versamento della tassa in parola**: il trasferimento della sede legale non impone, infatti, **una nuova vidimazione dei libri sociali**.

Modalità di versamento

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**. Infatti, per le **società di nuova costituzione**, il versamento va effettuato:

- prima della presentazione della **dichiarazione di inizio attività ai fini IVA**, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- con **apposito bollettino di conto corrente postale**, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali", c/c n. 6007.

Per gli anni successivi al primo, invece, il versamento **deve essere eseguito**:

- entro il **termine di versamento del saldo IVA dovuto per l'anno precedente** (ossia il 16 marzo);
- mediante il modello F24, **utilizzando il codice tributo "7085"** - "*Tassa annuale vidimazione libri sociali*", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Osserva

Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
	
La tassa annuale deve essere corrisposta: ▲ prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9);	La tassa annuale deve essere versata: ▲ entro il 18 marzo 2019 ; ▲ in via telematica con il Mod. F24 , indicando nella Sezione

▲ **mediante bollettino di c/c postale n. 6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate- Centro Operativo di Pescara

"Erario" il **codice tributo 7085** - Tassa annuale vidimazione libri sociali

La R.M. 20.11.2000 n. 170/E aveva precisato che, se il libro o il registro è **presentato per la bollatura e la numerazione prima dello scadere del termine** previsto per il pagamento della tassa, **il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.**

Osserva

Il controllo dell'avvenuto versamento sarà effettuato in un momento successivo dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti

Regime sanzionatorio

Per effetto dell'art. 9 del DPR 641/72, *"chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29"*.

Osserva

Tale norma sembra prevedere una violazione specifica, che non rientra nell'ambito di quelle sui versamenti. In sostanza, se la tassa non è pagata, il contribuente "esercita" un'attività (che consiste nell'utilizzo dei libri sociali) in maniera fiscalmente illecita, **e ciò integra gli estremi della sanzione disciplinata dal richiamato art. 9.**

Nelle fattispecie in cui, come nel caso dei libri sociali, **la tassa è dovuta annualmente**, i termini della questione sembrano i medesimi: ogni anno, per esercitare l'attività, occorre il pagamento della tassa, e l'eventuale omissione integra la violazione dell'art. 9 del DPR 641/72. Si potrebbe altresì sostenere che **la violazione sia riconducibile ad un ritardato versamento**, con applicabilità non dell'art. 9 del DPR 641/72 ma dell'art. 13 del DLgs. 471/97. Allora, la sanzione potrebbe variare a seconda dell'entità del ritardo, quindi **sarebbe del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni, del 15% se contenuto nei 90 giorni o del 30% nelle altre ipotesi.**

Ravvedimento operoso

È **ammesso il ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, che può avvenire, **trattandosi di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, sino alla notifica dell'atto impositivo e a prescindere dalla sopravvenienza di un controllo fiscale. A seconda di quando avviene il ravvedimento, **la riduzione della sanzione può essere da 1/9 del minimo a 1/6 del minimo.**

Unitamente alla sanzione, bisogna pagare l'imposta e gli interessi legali calcolati da quando sarebbe dovuto avvenire il versamento. Il pagamento delle somme avviene in maniera ibrida, in quanto bisogna utilizzare il modello F24 per l'imposta e il modello F23 per le sanzioni.

Quindi, per ravvedersi:

- tramite il **modello F24**, si paga **la tassa cumulativamente con gli interessi**, indicando il codice tributo "7085";
- tramite il **modello F23**, si paga la sanzione, **con codice tributo 678T**, con causale "SZ" indicando il codice "RCC" (relativo all'ufficio locale 2 di Roma).

Si fa presente che la necessità di indicare tale codice, e non quello della Direzione provinciale competente, deriva da chiarimenti resi in sede di risposte a quesiti dalla DRE Lazio, in un contesto però antecedente all'istituzione delle Direzioni provinciali.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli